



CREDEMVITA

INVESTIRE SICURO

Contratto di assicurazione a capitale differito rivalutabile a premio
unico
(Tariffa 60044)

Il presente fascicolo informativo contenente i seguenti documenti

- Scheda sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di assicurazione e regolamento della gestione separata “Azuritalia”
- Glossario
- Modulo di proposta di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Credemvita fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO

Credemvita S.p.A. – Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, Operazioni di Capitalizzazione e Gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il decreto n. 19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G. U. n. 99 del 29 aprile 1992 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it



INVESTIRE SICURO

Contratto di assicurazione a capitale differito rivalutabile a premio unico

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, "Credemvita"), facente parte del Gruppo Credito Emiliano.

1.b) Denominazione del contratto

INVESTIRE SICURO - (TARIFFA 60044)

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Credemvita e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione separata "Azuritalia".

1.d) Durata

La durata del presente contratto è fissata in 5 anni.

Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza, salvo disdetta di una delle parti, dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale del contratto stesso.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di decorrenza contrattuale a condizione che siano già trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 Euro.

1.e) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico, di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.

2. Caratteristiche del contratto

La sottoscrizione del presente contratto consente al Contraente di accantonare un capitale che cresce progressivamente fino alla data di scadenza contrattuale.

La progressiva crescita del capitale è dovuta al consolidamento dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali attribuite da Credemvita sotto forma di rivalutazione restano definitivamente acquisite sul contratto: pertanto, in ciascun anno, il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, può solo aumentare e mai diminuire.

Si precisa che una parte del premio unico versato dal Contraente viene trattenuto da Credemvita per far fronte ai costi del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto ("scadenza originaria", ovvero, in caso di prolungamento della durata contrattuale, "scadenza successiva"), è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato a tale data.

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Credemvita liquiderà inoltre un importo aggiuntivo fisso di 1.000,00 Euro.

E' previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito del 2,00% annuo per la rivalutazione annua del capitale assicurato, con consolidamento periodico degli interessi attribuiti per effetto di tale garanzia: eventuali partecipazioni agli utili che eccedano la misura contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente restano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 11,12,13,14,15 e 17 delle Condizioni di assicurazione.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio unico e quelli prelevati dalla gestione separata "Azuritalia" riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "**Costo percentuale medio annuo**".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio (espresso in Euro) e durata ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”**Gestione separata “Azuritalia”**

Premio unico: 5.000

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	0,94%

Premio unico: 15.000

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	0,81%

Premio unico: 30.000

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	0,78%

Il “costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “Azuritalia” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’ “indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai”.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata “Azuritalia ”	Rendimento riconosciuto	Rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni	Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
2004	4,29%	3,54%	3,59%	2,00%
2005	4,23%	3,48%	3,16%	1,70%
2006	4,34%	3,59%	3,86%	2,00%
2007	4,42%	3,67%	4,41%	1,71%
2008	4,22%	3,47%	4,46%	3,23%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Credemvita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Giuseppe Rovani



Direttore Generale

INVESTIRE SICURO

Contratto di assicurazione a capitale differito rivalutabile a premio unico
(TARIFFA 60044)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, **Credemvita**), facente parte del Gruppo Credito Emiliano, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998 Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.100105.

Sede Legale e Direzione Generale : Via Mirabello,
2 - 42100 Reggio Emilia – Italia.

Telefono : 0522 586000

Fax : 0522 452704

Internet: www.credemvita.it

Posta elettronica: info@credemvita.it

L'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio di Credemvita è stato conferito alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monterosa, 91 – 20149 Milano.

La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall'Organo di controllo,

Banca d'Italia, costituito da nr. 16 società ed iscritto al n. 20010 dell'Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

Il Gruppo Bancario Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, investment banking, asset management, remote banking e servizi interbancari, fiduciaria, cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99

Il capitale sociale di Credemvita S.p.A. è detenuto interamente da Credito Emiliano S.p.A. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all'Albo delle banche al nr. 5350

Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta).

2. Conflitto di interessi

Si precisa che la distribuzione del prodotto "Investire Sicuro" può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano.

In tali casi può configurarsi un conflitto di interesse in quanto Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano, ed è controllata direttamente da Credito Emiliano S.p.A.

Si segnala inoltre che la politica di investimento della Gestione Interna Separata "Azuritalia"

prevede la possibilità di inserire nel portafoglio strumenti finanziari emessi o gestiti da società del Gruppo Credito Emiliano.

L'attività di gestione prevede inoltre la possibilità di effettuare operazioni di acquisto e vendita di titoli con l'intermediazione di società del Gruppo Credito Emiliano.

Laddove il conflitto di interessi non risulti evitabile, Credemvita opera comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Credemvita si è dotata di misure idonee al fine di salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi.

Credemvita è infatti dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse anche derivanti da rapporti di affari propri con Credito Emiliano S.p.A. e/o con società appartenenti al Gruppo Credito Emiliano (al quale appartiene anche Credemvita, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Credito Emiliano S.p.A.). Nello specifico la Società ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:

- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all'offerta e all'esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

Credemvita ha stipulato con Credem International Lux un accordo di "Agevolazione finanziaria per la sottoscrizione di quote di Euromobiliare International Fund Sicav da parte di investitori qualificati" (Credem International Lux fa parte del Gruppo Credito Emiliano ed è controllata da Credito Emiliano S.p.A.), che prevede il riconoscimento di un importo a titolo di agevolazione finanziaria, commisurato alle commissioni di gestione maturate, relativo alle quote della sicav sottoscritte da Credemvita. Tali importi vengono attribuiti alla Gestione Separata, e di conseguenza ai contraenti, e se ne dà

rappresentazione nel rendiconto annuale della Gestione Separata.

Credemvita si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza degli accordi sopra menzionati.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto è di 5 anni.

Tuttavia, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data della "scadenza originaria", e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza, salvo disdetta di una delle parti, dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Credemvita non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Il presente contratto, denominato "Investire Sicuro", è una assicurazione a capitale differito rivalutabile a premio unico, che prevede, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza contrattuale ("scadenza originaria", ovvero, nel caso di prolungamento, "scadenza successiva"), la liquidazione da parte di Credemvita del capitale assicurato.

Tale capitale, come meglio precisato al successivo art. 3.1, sarà costituito dal premio unico versato dal Contraente (al netto del costo trattenuto da Credemvita sullo stesso) e dalle rivalutazioni attribuite periodicamente da Credemvita.

I riscatti parziali diminuiscono il valore del capitale da liquidare.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso oltre che di un importo fisso aggiuntivo di 1.000 Euro.

3.1 Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale

Alla data di scadenza ("scadenza originaria" o "scadenza successiva") del contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima.

Tale capitale sarà costituito:

- dal premio unico versato dal Contraente (al netto del costo trattenuto da Credemvita sullo stesso);
- delle maggiorazioni attribuite periodicamente da Credemvita nel corso della durata contrattuale sotto forma di rivalutazione.

I riscatti parziali diminuiscono il valore del capitale da liquidare.

Le maggiorazioni attribuite annualmente da Credemvita, verranno calcolate in base a un tasso percentuale di rivalutazione annua **non inferiore al tasso di interesse minimo garantito al contratto pari al 2,00% annuo.**

Ogni rivalutazione attribuita annualmente da Credemvita resta definitivamente acquisita, consolidandosi sul contratto: per le modalità di calcolo della rivalutazione, derivante dalla partecipazione del contratto ad una quota parte degli utili ottenuti dalla gestione separata "Azuritalia", si rimanda al successivo art. 5. della presente Nota Informativa.

3.2 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, che sarà costituito:

- dal premio unico versato dal Contraente (al netto dei costi applicati da Credemvita sullo stesso);
- delle maggiorazioni attribuite periodicamente da Credemvita nel corso della durata contrattuale sotto forma di rivalutazione.

I riscatti parziali diminuiscono il valore del capitale da liquidare.

Credemvita liquiderà inoltre un importo fisso aggiuntivo di 1.000 Euro.

4. Premi

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.

Si rinvia al successivo art. 8.1.1. della presente Nota Informativa, per informazioni sui costi applicati da Credemvita su tale premio.

Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
 - Credito Emiliano SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: **IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600**
 - Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: **IT82 U032 5001 6000 1000 0000 154**
- mediante assegno circolare, assegno postale o bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità.

Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione del capitale assicurato

Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato ogni 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata "AZURITALIA".

La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al maggiore tra:

- **il rendimento percentuale annuo ottenuto dalla gestione separata**

“AZURITALIA”, diminuito di 0,75 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di costi di gestione;

- **il tasso di interesse minimo garantito al contratto, pari al 2,00% annuo**

Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di un esercizio, è la somma di quanto ottenuto:

- rivalutando, per un intero anno, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso dell'esercizio valutati all'inizio dell'esercizio stesso;
- rivalutando il premio eventualmente versato nel corso dell'esercizio (considerato al netto dei costi applicati sullo stesso), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) ed il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

E' previsto il consolidamento delle rivalutazioni attribuite al contratto, pertanto il Contraente ha la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite: pertanto, in ciascun anno, il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, può solo aumentare e mai diminuire.

Per dettagli relativi alla gestione separata “Azuritalia” si rinvia alla successiva sezione C della presente Nota Informativa, mentre per una più completa illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

Si rimanda invece alle Condizioni di assicurazione per i dettagli relativi alle rivalutazione del capitale assicurato nell'anno solare in cui venga effettuata la liquidazione totale\parziale del contratto ovvero il prolungamento della durata dello stesso.

Credemvita si impegna consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni contrattuali

Il presente contratto non prevede opzioni.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA

7. Gestione separata

Le prestazioni offerte dal presente contratto prevedono la periodica rivalutazione del capitale assicurato in funzione del rendimento della gestione separata “Azuritalia”, nella quale confluisce il premio unico versato dal Contraente (al netto dei costi sullo stesso applicati).

La gestione interna separata “Azuritalia” è denominata in euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento della gestione coincide con l'anno solare.

L'attività di gestione ha per obiettivo l'incremento dei capitali versati dagli assicurati, mediante la realizzazione di rendimenti coerenti con i tassi di interesse di breve – medio periodo, tenuto conto delle modalità di calcolo di tale rendimento previste dalla normativa vigente e descritte nel regolamento.

Il profilo di rischio della gestione è basso e risulta coerente con un orizzonte temporale di investimento di breve - medio periodo.

La strategia di investimento prevede un adeguato livello di diversificazione ed è orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso mercati regolamentati, di norma con rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P).

Gli strumenti finanziari obbligazionari (compresi gli OICR), che possono essere presenti anche nella misura del 100% della gestione, realizzano una “duration finanziaria” (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse di mercato) media del portafoglio compresa tra 0,5 e 10 anni; in ogni caso è ammessa la presenza di singoli strumenti finanziari con duration superiore.

Gli strumenti finanziari di natura azionaria (compresi gli OICR) sono presenti con un peso non superiore al 20% del patrimonio.

Inoltre, nel rispetto del profilo di rischio e degli obiettivi della gestione, la politica di investimento sopra descritta può venire realizzata:

- mediante l'investimento in strumenti finanziari non quotati, strumenti finanziari derivati, disponibilità liquide e altri strumenti monetari;
- tramite l'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti al gruppo Credito Emiliano, di cui fa parte la stessa Credemvita, controllata direttamente da Credito Emiliano S.p.A., o mediante la sottoscrizione di quote di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo Credito

Emiliano, in misura complessivamente non superiore al 10% del patrimonio;

- tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto di criteri e modalità predefinite da Credemvita; in ogni caso la responsabilità dell'attività di gestione del portafoglio rimane a carico di Credemvita.

La gestione interna separata "Azuritalia" è certificata da Price Waterhouse Coopers Spa.

Credemvita comunicherà ai contraenti eventuali variazioni apportate alla presente nota informativa.

Per ulteriori dettagli si rimanda al "Regolamento della gestione separata Azuritalia" che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio unico

Tipo di costo	Misura del costo	Modalità di applicazione del costo
Costo fisso (per spese di acquisizione)	25,00 Euro	Sul premio unico versato dal Contraente

8.1.2. Costi per riscatto totale/parziale e liquidazione contratto a scadenza

Alla liquidazione del contratto a scadenza ovvero nel caso di riscatto totale e per ciascun riscatto parziale, verrà applicato un costo per spese di liquidazione di 25,00 Euro.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Come indicato al precedente art. 5., la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato ogni 31 dicembre, è uguale al maggiore tra, il rendimento percentuale annuo ottenuto dalla gestione separata "AZURITALIA" diminuito di 0,75 punti percentuali, ed il tasso di interesse minimo garantito al contratto (pari al 2,00% annuo).

La quota parte del rendimento percentuale della gestione che non viene riconosciuta al cliente è trattenuta da Credemvita per far fronte alle spese legate alla gestione del contratto (oltre ad includere il premio annuo per la prestazione aggiuntiva in caso di morte prestata da Credemvita) e rappresenta pertanto un costo per il cliente stesso, sotto forma di minore rivalutazione del capitale assicurato rispetto a quella che si sarebbe ottenuta applicando per intero la percentuale di rendimento annuo della gestione separata "Azuritalia".

In sintesi:

Rendimento % annuo della gestione separata "Azuritalia"	Percentuale trattenuta da Credemvita per spese gestione contratto	Tasso minimo garantito annuo	Tasso percentuale utilizzato per la rivalutazione del capitale assicurato
X	0,75%	2,00%	MAX [(X - 0,75%); 2,00%]

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.

10. Regime fiscale

- Imposta sui premi: non sono previste imposte sui premi;
- Detrazione fiscale dei premi: il premio relativo alla copertura caso morte dà diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge;
- Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:
 - sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
 - negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta tempo per tempo vigente sarà applicata sulla differenza sulla somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell'intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l'operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all'uopo conferiti dalla stessa. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, anche dall' incaricato per la verifica firma e poteri, le parti prendono atto che la decorrenza avrà inizio dalle ore 00.00 del giorno indicato nella proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza".

Tuttavia, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione, avranno inizio dalla data di decorrenza solo a condizione che:

- Credemvita abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto;
- Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio unico;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione:

*bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante

*assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.

In caso contrario, ferma restando la decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione avranno inizio dalle ore 00.00 della data in cui siano verificate tutte le condizioni richieste.

Il Contraente sarà informato dell'avvenuto inizio del periodo di copertura assicurativa e di

riconoscimento della rivalutazione, mediante apposita comunicazione di cui al successivo art.20 della presente Nota Informativa.

12. Riscatto

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale del contratto stesso.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di decorrenza contrattuale a condizione che siano già trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza.

In caso di riscatto totale verrà restituito il capitale assicurato calcolato alla data della richiesta di riscatto che sarà costituito:

- dal premio unico versato dal Contraente (al netto del costo trattenuto da Credemvita sullo stesso);
- dalle maggiorazioni attribuite periodicamente da Credemvita fino alla data di riscatto totale sotto forma di rivalutazione.

Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 Euro.

I riscatti parziali diminuiscono il valore delle prestazioni previste dal contratto.

Il valore di riscatto del proprio contratto può essere richiesto in qualsiasi momento dal Contraente a Credemvita con le seguenti modalità:

- tramite raccomandata a/r all'indirizzo di Credemvita SpA (Via Mirabello 2, 42100 REGGIO EMILIA)
- inviando un fax allo 0522 452704
- inviando una e-mail alla casella info@credemvita.it

Si rimanda al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per una completa illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

Inoltre il progetto esemplificativo personalizzato che verrà consegnato al Contraente riporterà i valori di riscatto maturati, tempo per tempo, sul contratto che lo stesso ha stipulato.

13. Revoca della proposta

La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.

Poiché, come riportato al precedente art. 11 della presente Nota Informativa, la conclusione del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente, a far tempo dalla data di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri, la proposta di assicurazione non è più revocabile.

14. Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 11 della presente Nota informativa, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale al premio unico versato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

15. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali

non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all'art. 20. delle Condizioni di assicurazione.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

18. Reclami

Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l'intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l'inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a:

Credemvita S.p.A.

Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia

Fax n. 0522 452704

E-mail: reclami@credemvita.it

In relazione alle polizze e alle operazioni di cui ai rami I, II, IV e VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7. settembre 2005, n. 209, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

L'ISVAP è altresì competente per i reclami relativi alle polizze e alle operazioni di cui ai rami III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, qualora gli stessi abbiano ad oggetto questioni attinenti:

- al contratto (e non anche alla trasparenza dell'informativa);
- al comportamento di agenti, mediatori (e loro collaboratori) e produttori diretti;
- al comportamento delle imprese di assicurazione, al di fuori dei casi di vendita diretta.

Al di fuori di quanto previsto nel precedente capoverso, l'Autorità preposta alla vigilanza sull'attività svolta in merito alle assicurazioni sulla vita, limitatamente ai rami III e V di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 è CONSOB. Recapito dell'Autorità di Vigilanza è Consob Via G.B Martini, 3 Roma.

19. Ulteriore informativa disponibile

Credemvita pubblica sul proprio sito internet (www.credemvita.it) il rendiconto annuale della gestione separata "Azuritalia" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

In ogni caso Credemvita provvederà, in caso di esplicita richiesta del Contraente, alla consegna di tale documentazione prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

20. Informativa in corso di contratto

Credemvita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto con riferimento agli elementi contenuti nella presente Nota Informativa o nel Regolamento della gestione separata "Azuritalia".

Con la conclusione del contratto Credemvita invierà al Contraente una lettera contenente le seguenti informazioni:

- numero di proposta;
- numero di polizza;
- data di ricevimento della proposta e data di incasso del premio unico
- importo del premio unico
- importo del premio destinato all'investimento
- capitale assicurato;

Inoltre, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare Credemvita invierà al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e capitale assicurato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) capitale assicurato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata "Azuritalia", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza dei rendimenti trattenuti dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e di riscatto previsti dal contratto.

L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, pari al 2,00% annuo
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Al predetto tasso di rendimento si sottrae il tasso trattenuto da Credemvita (0,75%), tenendo conto del rendimento minimo garantito contrattualmente.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero

discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%
- Durata: 5
- Premio unico: Euro 50.000,00
- Riscatti parziali nel corso della durata contrattuale: nessuno
- Sesso: qualunque
- Età assicurato: qualunque

Anni trascorsi	Premio pagato	Cumulo dei premi pagati	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale in caso di morte
1	50.000,00	50.000,00	50.974,50	50.974,50	51.974,50
2	-	50.000,00	51.993,99	51.993,99	52.993,99
3	-	50.000,00	53.033,87	53.033,87	54.033,87
4	-	50.000,00	54.094,55	54.094,55	55.094,55
5	-	50.000,00	55.176,44	55.176,44	56.176,44

L'operazione di liquidazione contratto a scadenza ovvero in caso di riscatto comportano l'applicazione dei costi per spese di liquidazione di cui al precedente art. 8.1.2.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%
- Prelievi sul rendimento: 0,75%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,25%
- Durata: 5
- Premio unico: Euro 50.000,00;
- Riscatti parziali nel corso della durata contrattuale: nessuno
- Sesso: qualunque
- Età assicurato: qualunque

Anni trascorsi	Premio pagato	Cumulo dei premi pagati	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale in caso di morte
1	50.000,00	50.000,00	51.599,19	51.599,19	52.599,19
2	-	50.000,00	53.276,16	53.276,16	54.276,16
3	-	50.000,00	55.007,64	55.007,64	56.007,64
4	-	50.000,00	56.795,38	56.795,38	57.795,38
5	-	50.000,00	58.641,23	58.641,23	59.641,23

L'operazione di liquidazione contratto a scadenza ovvero in caso di riscatto comportano l'applicazione dei costi per spese di liquidazione di cui al precedente art. 8.1.2.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Giuseppe Rovani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Rovani', with a stylized flourish at the end.

Direttore Generale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

di INVESTIRE SICURO (TARIFFA 60044)

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dall'Assicurato (incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Art. 3 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale al premio unico versato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte e' coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità di costui, risultando irrilevanti, al fine, la successiva rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si riterranno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi, gli uni e gli altri come sopra definiti.

Art. 6 - Cessione pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 7 - Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 8 - Prestazione oggetto del contratto

Il presente contratto è una assicurazione a capitale differito rivalutabile a premio unico, che prevede alla data di scadenza contrattuale, la liquidazione da parte di Credemvita del capitale assicurato, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data. Nel caso di decesso dell'Assicurato che avvenga nel corso della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto una somma determinata ai sensi dell'art.14 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale secondo le modalità previste all'art. 19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 9 - Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell'intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l'operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all'uopo conferiti dalla stessa. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa,

anche dall'incaricato per la verifica firma e poteri, le parti prendono atto che la decorrenza avrà inizio dalle ore 00.00 del giorno indicato nella proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza".

Tuttavia, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione, avranno inizio dalla data di decorrenza solo a condizione che:

- Credemvita abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto;
- Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio unico;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione:
 - o bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante;
 - o assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.

In caso contrario, ferma restando la decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione avranno inizio dalle ore 00.00 della data in cui siano verificate tutte le condizioni richieste.

Il Contraente sarà informato dell'avvenuto inizio del periodo di copertura assicurativa e di riconoscimento della rivalutazione, mediante apposita comunicazione.

Art. 10 - Durata del contratto, età dell'Assicurato e premi.

Il presente contratto ha una durata di anni 5 e prevede il pagamento di un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.

La scadenza contrattuale indicata nella Proposta di assicurazione, può essere prolungata secondo le modalità illustrate al successivo art. 17 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 11 - Rivalutazione del capitale assicurato

Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato ogni 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata "AZURITALIA", nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 12 - Misura percentuale della rivalutazione

La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al maggiore tra:

- il rendimento percentuale annuo ottenuto dalla gestione separata "AZURITALIA", diminuito di 0,75 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di costi di gestione;
- il tasso di interesse minimo garantito al contratto, pari al 2,00% annuo

Art. 13 - Criteri di calcolo della rivalutazione del Capitale assicurato

Ogni 31 dicembre il Capitale assicurato verrà rivalutato da Credemvita in base alla misura percentuale calcolata secondo quanto previsto al precedente art.12.

Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di un esercizio, è la somma di quanto ottenuto:

- rivalutando, per un intero anno, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso dell'esercizio valutati all'inizio dell'esercizio stesso;
- rivalutando il premio eventualmente versato nel corso dell'esercizio, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) ed il 31 dicembre dell' esercizio stesso.

Art. 14 - Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, originaria o successiva, l'importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Tale capitale sarà ottenuto:

- rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato e la data di decesso, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno del decesso (valutati all'inizio dell'anno stesso);
- rivalutando il premio eventualmente versato nel corso dell'esercizio, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto

alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data di decesso.

Credemvita liquiderà inoltre un importo aggiuntivo fisso di 1.000 Euro.

La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà la stessa utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.

Art. 15 - Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale.

Alla data di scadenza ("scadenza originaria" o "scadenza successiva") del contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima.

Tale capitale sarà ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di scadenza contrattuale e la data di scadenza, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno di scadenza (valutati all'inizio dell'anno stesso);

La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà:

a) la stessa riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di scadenza contrattuale, nel caso della "scadenza originaria";

b) quella calcolata al 31 dicembre dell'anno di scadenza, nel caso di "scadenza successiva" a quella originaria.

In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza, è il Contraente stesso.

Art. 16 – Opzioni

Il presente contratto non prevede opzioni.

Art. 17 - Prolungamento della durata contrattuale

Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Credemvita non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Con il prolungamento della scadenza Credemvita garantisce la corresponsione del Capitale assicurato nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data del 31 dicembre dell'anno solare della scadenza prolungata.

E' comunque facoltà del Contraente esercitare, in qualsiasi momento, il diritto al riscatto totale previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 17.1 - Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di prolungamento

La rivalutazione del capitale assicurato nel periodo del prolungamento contrattuale viene riconosciuta nella misura e secondo le modalità illustrate agli artt.11, 12 e 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Si tenga tuttavia conto che, **solo per l'anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento della durata contrattuale**, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta sarà:

- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data della scadenza contrattuale originaria quella riconosciuta il 31 dicembre precedente la data di scadenza contrattuale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di scadenza contrattuale originaria e il 31 dicembre successivo, quella riconosciuta per l'anno nel quale è stato effettuato il prolungamento.

Art 17.2 Capitale assicurato nel caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di prolungamento
In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di prolungamento della durata contrattuale, l'importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato calcolato alla data del decesso.

Ai fini del calcolo del capitale assicurato liquidabile agli aventi diritto, si applicano le regole già illustrate al precedente art.14 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 17.3 Capitale assicurato nel caso di riscatto totale esercitato durante il periodo di prolungamento.

Durante il periodo del prolungamento della durata contrattuale, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale di cui al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Si tenga tuttavia conto che, **solo nel caso in cui il diritto venga esercitato nell'anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento automatico della durata contrattuale**, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta, anziché essere quella prevista al successivo art. 19 sarà:

- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di "scadenza originaria", quella riconosciuta al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di "scadenza originaria" e la data di richiesta di riscatto, il **90% di quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale.**

Durante il periodo del prolungamento automatico della scadenza del contratto, è altresì consentito il riscatto parziale del capitale assicurato in base a quanto previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 18 - Costi a carico del Contraente

Art. 18.1 costo per spese di acquisizione

Tale costo, prelevato dal premio unico versato, ammonta a 25,00 Euro.

Art.18.2 costi per riscatto totale\parziale e liquidazione contratto a scadenza

Alla liquidazione del contratto per scadenza ovvero nel caso di riscatto totale e per ciascun riscatto parziale, verrà applicato un costo per spese di liquidazione di 25,00 Euro.

Art. 19 - Riscatto totale e parziale

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale del contratto stesso.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui decorrono gli effetti del contratto, a condizione che siano già trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto stesso.

Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto:

- rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l'ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno di riscatto totale (valutati all'inizio dell'anno stesso);
- rivalutando il premio eventualmente versato nell'anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l'ordine di riscatto totale.

La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato per l'operazione di riscatto sarà uguale:

- al tasso minimo garantito del 2,00%, se il riscatto viene esercitato nell'anno solare in cui il contratto ha avuto decorrenza;
- al 90% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente (con il minimo del 2,00 % annuo), se il riscatto viene esercitato in uno degli anni solari successivi a quello in cui il contratto ha avuto decorrenza.

Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 euro.

Art. 20 - Liquidazioni

Per tutti i pagamenti di Credemvita devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

Art. 20.1 decesso dell'Assicurato

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
 - atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti;
 - se il Contraente ha lasciato testamento;
 - se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
 - l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.

Art. 20.2 riscatto totale o parziale

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal Soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l'importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale.

Art. 20.3 scadenza contrattuale

- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;

- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma. Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta.

Art. 21 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.

Art. 22 - Modalità pagamento premi

Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
 - Credito Emiliano SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: **IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600**
 - Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: **IT82 U032 5001 6000 1000 0000 154**
- mediante assegno circolare, postale o bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità.

Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso,

nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.

Art. 23 - Norme Finali

- Art.23.1 La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
- Art.23.2 Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
- Art.23.3 Credemvita in presenza di un giustificato motivo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta ai contraenti stessi i quali avranno, in tale ipotesi, diritto al riscatto previsto dall'art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione anche prima del decorso di sei mesi dalla decorrenza degli effetti così come definita dall'art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 24 - Legge applicabile

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

“AZURITALIA”

Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “Azuritalia”

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Società CREDEMVITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “AZURITALIA”.

Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle Riserve Matematiche che Credemvita S.p.A. è tenuta a costituire sui contratti con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della gestione.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall' I.S.V.A.P. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con la circolare n.71 del 26/03/1987 e successive disposizioni.

Art.2 – Certificazione

La gestione “AZURITALIA” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/03/1975 n.136, la quale attesta la rispondenza della gestione “AZURITALIA” al presente Regolamento.

In particolare sono certificate la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “AZURITALIA”, il rendimento di periodo della gestione “AZURITALIA”, quale descritto al seguente art.4, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita S.p.A. sulla base delle Riserve Matematiche che Credemvita S.p.A. stessa è tenuta a costituire sui contratti presenti in portafoglio con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della predetta gestione.

Art.3 – Periodo della gestione

Il periodo della gestione “AZURITALIA” coincide con l'anno solare.

Art.4 – Rendimento

Il rendimento di periodo della gestione “AZURITALIA” viene calcolato al termine di ciascun anno di calendario, rapportando il risultato finanziario della gestione “AZURITALIA” di quel periodo al valore medio della gestione “AZURITALIA” nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della gestione “AZURITALIA” si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “AZURITALIA”, al lordo delle eventuali ritenute di acconto fiscali ed al netto delle seguenti spese:

oneri specifici degli investimenti;

gli onorari dovuti alla Società di revisione per la certificazione del rendiconto annuale della gestione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “AZURITALIA” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione “AZURITALIA” per i beni già di proprietà di Credemvita S.p.A..

Per valore medio della gestione “AZURITALIA” nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media, nel periodo stesso, dei depositi in numerario presso gli istituti di credito e della consistenza media del periodo di ogni altra attività della gestione “AZURITALIA”.

La consistenza media nel periodo delle attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “AZURITALIA”.

Art.5 – Eventuali modifiche

Credemvita S.p.A. si riserva di apportare all'art.4, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Credemvita S.p.A.

GLOSSARIO

TERMINOLOGIA GENERALE

- **DEFINIZIONI GENERALI**
- **POLIZZA – DEFINIZIONI**
- **PREMIO - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA**
- **PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

DEFINIZIONI GENERALI

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario

compagnia

Vedi Società

conclusione del contratto

Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

condizioni speciali

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito

imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione

Vedi "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi "cessione"

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

prestito

Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

prolungamento

Proroga del periodo di efficacia del contratto di assicurazione

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione

assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

POLIZZA - DEFINIZIONI**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

PREMIO – DEFINIZIONI**Premio unico**

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI**garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere

abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA

prestazione a scadenza

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

TERMINOLOGIE SPECIFICHE

POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI

aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative

al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la

periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni

assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

ALTRE DEFINIZIONI

Scadenza originaria

E' la data di scadenza del contratto riportata sulla proposta di assicurazione, ossia quella determinata in base alla data di decorrenza e alla durata del contratto.

Scadenza successiva

E' la nuova data di scadenza attribuita al contratto in seguito ad una operazione di prolungamento.



Investire Sicuro

Soggetto collocatore:

Proposta di assicurazione a capitale differito rivalutabile a premio unico (tariffa 60044).

Contraente - Assicurato

Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale

estremi della proposta e dati relativi al premio

progressivo n. P/	data di decorrenza	durata (anni) 5	premio lordo euro	data scadenza
-----------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------	---------------

beneficiario

in caso vita: cognome, nome e data di nascita
in caso morte: cognome, nome e data di nascita

Consenso privacy: Preso atto dell'informativa consegnata con la presente proposta con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'abbiamo informata sull'uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003), Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma in calce. Inoltre barrando una delle due caselle sottoriportate, Lei può decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi dati per l'attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti:

Contraente: dò il consenso nego il consenso **Assicurato:** dò il consenso nego il consenso

firma Contraente X	firma Assicurato X
------------------------------	------------------------------

Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del contratto. Il sottoscritto dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto o, in alternativa, la dichiarazione di rifiuto di fornire le dette informazioni, sono state raccolte prima della sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende concluso con l'accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell'intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle "Condizioni di Assicurazione INVESTIRE SICURO". Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. Il Contraente ha diritto di revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, ossia fino al momento della accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri. Successivamente alla conclusione del contratto la proposta di assicurazione non è più revocabile. Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso, e specificamente dalla data riportata nel presente modulo di proposta contrattuale, mediante inoltro alla Compagnia, entro il predetto termine, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia come precisato nelle "Condizioni di Assicurazione INVESTIRE SICURO". Il Contraente conferisce all'intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla conclusione del presente contratto, nonché a riscuotere nell'interesse e per conto dei beneficiari il risultato della liquidazione della Polizza e ad attribuire a ciascuno quanto di rispettiva spettanza.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un esemplare del "Fascicolo Informativo di INVESTIRE SICURO" (Tariffa 60044), contenente la "Scheda Sintetica", la "Nota Informativa" le "Condizioni di Assicurazione e regolamento della Gestione Separata Azuritalia II", il "Glossario", il fac simile del "Modulo di proposta di assicurazione" ed il "Documento sul trattamento dei dati personali" Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto un esemplare del contratto con particolare riguardo all'esemplare della accettazione della proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza della compagnia dall'incaricato per verifica firma e poteri espressamente facoltizzato a rappresentare la Compagnia per la conclusione del contratto.

firma Contraente X

luogo e data	firma Contraente X
--------------	------------------------------

Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 3 "Diritto di recesso del Contraente", art. 9 "Conclusione e decorrenza del contratto", art. 11 "Rivalutazione del capitale assicurato", art. 14 "Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato", art. 15 "Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale", art. 18 "Costi a carico del Contraente", art. 19 "Riscatto totale e parziale", art. 20 "Liquidazioni", art. 23 "Norme finali".

soggetto collocatore e punto vendita	firma Contraente X
consenso dell'Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C.C. X	cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri





CREDEM VITA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni di loro combinate, con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Credemvita S.p.A. fornisce al Contraente e all'Assicurato l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti che perfezionati con Credemvita S.p.A. L'informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemvita S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest'ultima.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5), comunque inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, che sarà effettuato - come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela (6), nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

I dati possono essere comunicati anche a taluno dei seguenti soggetti: Credito Emiliano S.p.A. e società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem nonché alle società controllanti, controllate o collegate.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso anche per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nell'apposito spazio in calce.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemvita S.p.A., Gestione Clienti, via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail info@credemvita.it (12).

(edizione 02/2004)

Credemvita SpA

Il Direttore Generale

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;

- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);

- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi

e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società con le quali Credemvita risulta avere rapporti contrattuali, nonché alle eventuali società ad essi collegate, da essi controllate o controllanti delle stesse; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, intermediari assicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.


10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemvita.it.

I dati contenuti nel presente Fascicolo informativo di “Investire Sicuro” (TARIFFA 60044) sono aggiornati al 31 MARZO 2009.



Credemvita S.p.A. – Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, Operazioni di Capitalizzazione e Gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il decreto n. 19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G. U. n. 99 del 29 aprile 1992 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it

